


**Francesca Levato**

 Ispettore del lavoro in servizio presso  
 Ispettorato di Area Metropolitana di Roma


## Saga della particolare tenuità del fatto, una causa di non punibilità per la materia della sicurezza sul lavoro

**“Possiamo sempre fare qualcosa: massima che andrebbe scolpita sullo scranno di ogni magistrato e di ogni poliziotto” Giovanni Falcone**

Quanto contenuto nel presente articolo è frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non importa alcun coinvolgimento da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Cassazione Penale, Sez. 3, 20 febbraio 2025, n. 7038 - Prevenzione incendio, DVR e nomina RSPP. Fatto non di lieve tenuità se sussistono plurime violazioni del D.Lgs. n. 81 del 2008<sup>1</sup>

Pres. Di Nicola Vito; Rel. Macri Ubalda

*Il fatto non è di lieve tenuità perché il ricorrente ha commesso plurime violazioni del D.Lgs. n. 81 del 2008, ha provveduto a eliminare la prima contravvenzione, omettendo tuttavia di pagare la sanzione amministrativa, e non ha provveduto all'adempimento delle prescrizioni relative alle altre due violazioni.*

## PREMESSA

La norma spesso non enuncia cosa fare ma specifica «cosa non fare». Il buon senso e l'attenzione però non paiono rispettati allorché si assiste all'assoluzione di imputati, rei di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, per la qualificazione della questione in termini di particolare tenuità del fatto. Ognuno di noi è chiamato ad assumersi delle responsabilità, a contribuire alla tutela della propria salute e dei terzi con i quali interagisce (art. 32-Costituzione): la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro deve necessariamente tener conto anche delle altre componenti che accrescono la tutela del lavoratore, quali il benessere che deve obbligatoriamente assurgere a bene comune. Affinché questo avvenga dovremmo abbandonare il pensiero verticale dei

ruoli e giungere ad accogliere l'idea che tutti in un luogo di lavoro, prima di essere Datori di Lavoro, RLS, Lavoratori, siamo **PERSONE AL LAVORO**. Se partiamo da questa nuova visione, ci accorgiamo che siamo tutti dalla stessa parte... è il primo passo verso la Cultura della Sicurezza ma soprattutto verso la consapevolezza che la sicurezza sul lavoro rappresenta un bisogno fondamentale per ciascuno di noi a tutti i livelli di vita associativa e non.

In ragione del considerevole numero di vittime sul lavoro e a causa del lavoro che si registra annualmente non è più plausibile parlare di "Flessisicurezza" nel senso olistico di sicurezza all'uopo flessibile...



## IL CASO DI SPECIE

Il presente contributo prende in esame una parte del complesso contenzioso insorto a seguito di crescenti (ma ondivaghe) pronunce, da parte di giudici di merito, di “assoluzione” per particolare tenuità del fatto in favore di imputati a cui erano contestate violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel rito, la particolare tenuità del fatto è disciplinata dall’art. 131-bis del Codice penale e rappresenta una causa di non punibilità che si allinea con la concezione gradualistica del reato e con i principi di sussidiarietà e proporzionalità del diritto penale (*nullum crimen sine iniuria*). Secondo quanto stabilito dalla formulazione dell’art. 131-bis, comma 1, c.p. (riformulato con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), nei reati con pena detentiva minima non superiore a due anni, la punibilità è esclusa quando, in base alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa risulti di particolare tenuità e il comportamento non sia abituale. Il fondamento giuridico di questo istituto si propone di ridurre i carichi giudiziari, rispettando i principi fondamentali di offensività, sussidiarietà e proporzionalità. La *ratio* del legislatore è quella di escludere la punibilità per fattispecie che, sebbene configurino astrattamente ipotesi di reato, manifestano in concreto un grado minimo di offensività. Si tratta, dunque, di una causa di non punibilità che presuppone la commissione di un reato, ma è legata a valutazioni di opportunità. È doveroso, a questo punto, interrogarsi sui riflessi dell’istituto nell’ambito della tutela penale della sicurezza sul lavoro.

Affrontando la complessa questione della compatibilità tra il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è fondamentale evidenziare l’importanza crescente di un’attenzione culturale e sociale verso queste tematiche. I dati attuali mostrano una situazione allarmante con rischi significativi per la società. È cruciale considerare che, per quanto riguarda i reati legati alla sicurezza l’offesa non può essere considerata di particolare tenuità quando la condotta ha causato, o ha comportato, conseguenze non volute come la morte o lesioni gravi o gravissime<sup>2</sup>. È dunque doverosa una riflessione approfondita su come le norme


penali possono e devono proteggere i lavoratori da comportamenti che, pur apparendo come inoffensivi in altri contesti, celano il rischio di potenziali conseguenze devastanti per la vita e la salute delle persone coinvolte. Perché si possa applicare la particolare tenuità del fatto e la conseguente non punibilità non ci si dovrebbe limitare a verificare l’entità della pena correlata al reato commesso; spesso una violazione inerente all’omessa formazione del lavoratore, unitamente alla omessa informazione sui rischi oppure alla omessa sorveglianza sanitaria, pur essendo sanzionate con pene decisamente blande in ottica penalistica, devono essere oggettivamente considerate condotte gravissime. Ci si domanda: una omessa valutazione dei rischi con la conseguente mancata redazione del DVR, non è forse una condotta grave? A parere di chi scrive, sì, considerato il valore dell’architettura del sistema sicurezza, che prevede procedura, forma e sostanza, atti e comportamenti, singolarmente esercitati o in modo coordinato. Nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro è importante riuscire a comprendere la corretta, opportuna e idonea valutazione di tutti i rischi da parte del datore di lavoro, atteso il coefficiente di pericolosità della sua condotta che deve desumersi dall’ampio novero delle prescrizioni impartite nel T.U. 81/08. In particolare, il potenziale nocuo che scaturisce dall’omessa valutazione dei rischi e, quindi, di omessa previsione delle opportune misure di prevenzione e protezione palesa l’inadeguatezza dell’istituto in esame rispetto alla violazione delle norme su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Un correttivo sensato potrebbe essere quello che esclude dal campo di applicazione della causa di non punibilità le cosiddette condotte plurime o reiterate da intendersi come quelle relative ad una pluralità di violazioni della medesima o di distinte disposizioni di legge che mettono in pericolo uno o più beni giuridici. L’ipotesi in esame si potrebbe riscontrare nei casi in cui dal verbale degli ispettori del lavoro emergano plurime violazioni di fattispecie poste a tutela della sicurezza dei lavoratori ovvero quando le lesioni colpose abbiano origine proprio nella violazione del suddetto complesso normativo.

## PROFILI DI DIRITTO

**A** parere di chi scrive la sentenza in commento opera un giusto bilanciamento degli interessi in conflitto e giunge condivisibilmente a escludere l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in favore dell'imputato.

Diversi sono stati nel tempo gli orientamenti favorevoli e contrari all'applicazione della particolare tenuità del fatto alle ipotesi e fattispecie criminose disciplinate dal T.U. 81/08. La Cassazione – nel confermare o rigettare le pronunce di merito – ha sempre rilevato che, al fine di addivenire a un giudizio sulla tenuità del fatto è necessario procedere con una giusta considerazione di tutte le caratteristiche della fattispecie concreta. Il Giudice di legittimità, allorché si sia trattato di valutare la tenuità di fatti

di reato collegati alla violazione di norme antinfortunistiche, ha chiarito che è opportuno considerare se (e in che grado) l'imputato datore sia consapevole della pericolosità della sua condotta e, conseguentemente, della mancanza di tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori. E invero, nella varietà degli impianti motivazionali in uno o nell'altro senso, un dato comune emerge con costanza: assume sempre centralità il ravvedimento datoriale posto in essere dopo il verificarsi del sinistro. Talvolta definirlo ravvedimento appare incongruo posto che, come nel caso di specie, lo stesso risulta esser frutto di una specifica prescrizione dell'organo di vigilanza posta come condizione imprescindibile poter continuare a svolgere l'attività.



## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: GLI SCENARI ALTERNATIVI

Va, in conclusione, segnalato come le ipotesi di accoglimento dei ricorsi per Cassazione con conseguente pronuncia favorevole all'imputato giudicato non punibile per particolare tenuità del fatto finiscono per demotivare gli organi di vigilanza tra i quali comincia a serpeggiare il convincimento che l'operato ispettivo e di controllo possa apparire, in talune ipotesi, temerario. La discrasia giurisdizionale e l'incertezza sul metro valutativo pare legittimare l'auspicio di un nuovo intervento normativo o quantomeno di un intervento chiarificatore da parte del legislatore.

Il cammino verso l'individuazione di canoni uniformi volti a un più univoco e prevedibile riconoscimento o meno della causa di non punibilità dell'art. 131-bis del Codice penale, sembra ancora assai lungo. I riflessi di tale situazione di incertezza si proiettano anche in ambito europeo, laddove, alla luce dei principi comunitari, l'assenza del fattore di prevedibilità di una decisione giurisdizionale rappresenta palese violazione del principio di legalità.

*La sicurezza sul lavoro, oltre che una prescrizione costituzionale, è anzitutto appunto una questione di dignità umana.*

Questo è il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato all'Anmil, in occasione della 74<sup>a</sup> (13.10.2024) Giornata per le vittime del lavoro, che prosegue:

*Oggi è un giorno di riflessione, ricordo e di rinnovato impegno.*

*La sicurezza sul lavoro è una priorità permanente della Repubblica.*

*Ogni vita persa, ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignità di chi lavora.*

*Garantire condizioni di lavoro sicure significa rispettare la vita e il valore di ciascuna persona, perché il lavoro è luogo di crescita e realizzazione personale e non può costituire un rischio per la propria incolumità.*

La parola sicurezza deriva dal latino (*sine cura*, senza preoccupazione). Preoccupazione assente poiché si è agito in via preventiva, si è trasformato il rischio in opportunità. La sicurezza non è solo una questione di norme e pratiche, ma anche e soprattutto di sensibilizzazione e formazione. La cultura della sicurezza deve partire da un approccio olistico alla sicurezza stessa, si tratta di fare un investimento culturale, ecco cos'è la sicurezza!! Bisogna aspirare a un cambiamento culturale che favorisca una maggiore consapevolezza e responsabilità collettiva in materia di sicurezza partendo però da tutti i livelli democratici. È necessario intraprendere un viaggio oltre il semplice concetto di pericolo, riflettendo su come affrontare il lavoro e i suoi rischi, immergendosi in una nuova comprensione di cosa significhi davvero essere "Pericolosamente Sicuri".

*Esiste una forte correlazione tra qualità, dignità, sicurezza del lavoro come testimoniato dal numero inaccettabile di infortuni con esito mortale che continuano a verificarsi con drammatica periodicità*

così esordisce Margherita Cassano, prima presidente della Corte Suprema di Cassazione nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario del 24.01.2025.

A ogni modo, nel rimanere in attesa degli sviluppi della odierna "saga" che eventuali gravami porteranno all'attenzione degli interpreti, si deve riconoscere che – *rebus sic stantibus* e con le precisazioni sopra offerte – la sentenza in commento si caratterizza per una applicazione delle complesse regole vigenti in materia pienamente coerente e condivisibile.

1. Cfr: <https://olympus.uniurb.it>

2. La lesione personale si considera grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle normali occupazioni per un tempo superiore ai 40 gg. mentre la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva una malattia cronica o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo.

